



Newsletter 5/2023

Decreto Milleproroghe

Principali novità

Con il presente documento si fornisce l'informativa su alcune delle numerose proroghe e differimenti di termini previsti con il DL 29.12.2022 n.198 (c.d. decreto "Milleproroghe"), pubblicato sulla G.U. 29.12.2022 n. 303.

Il decreto è entrato in vigore il 30.12.2022 ed è in corso di conversione in legge, le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Indice

- 1. Proroga per la dichiarazione IMU per il 2021
- 2. Sterilizzazione delle perdite 2022
- 3. Estensione al bilancio 2023 della sospensione degli ammortamenti
- 4. Divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie Proroga
- 5. Invio dei dati al Sistema tessera sanitaria
- 6. Contributo per le colonnine di ricarica Proroga al 2024
- 7. Cinque per mille dell'Irpef per le Onlus
- 8. Proroga della decorrenza per la Riforma dello Sport

1. Proroga per la dichiarazione IMU per il 2021

L'art. 3 co. 1 proroga ulteriormente dal 31.12.2022 al 30.6.2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022, riferita:

- agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;
- alle altre variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'IMU per il 2021.

Viene quindi fatto coincidere Il termine di scadenza differito per la dichiarazione IMU 2022 (riferita all'anno 2021) con il termine "ordinario" per la presentazione della dichiarazione IMU 2023 (riferita all'anno 2022).

La proroga al 30.6.2023 del termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021 riguarda anche gli enti non commerciali. Per tali contribuenti, la dichiarazione IMU deve

NapoliRomaMilanoPiazza della Repubblica, 2Via di Porta Pinciana, 6Via Morigi, 13

website: www.fiorentinoassociati.it



essere presentata ogni anno, a prescindere dal verificarsi di variazioni che influiscano sulla determinazione dell'imposta dovuta.

Dunque tali soggetti dovranno necessariamente rispettare, entro il 30.6.2023, un duplice obbligo dichiarativo, relativo alle dichiarazioni IMU:

- per l'anno 2021 (dichiarazione IMU 2022);
- per l'anno 2022 (dichiarazione IMU 2023).

2. Sterilizzazione delle perdite 2022

In base all'art. 3 co. 9, alle perdite civilistiche emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2022 "non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile".

Le conseguenze sono in estrema sintesi, quindi, che gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche sono posticipati all'assemblea che approverà il bilancio 2023.

Le perdite in questione devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

La novità riguarda non solo gli esercizi che hanno chiuso al 31.12.2022, ma anche quelli a cavallo d'anno che comprendano la suddetta data (esempio 1.7.2022 – 30.6.2023).

3. Estensione al bilancio 2023 della sospensione degli ammortamenti

L'art. 3 co. 8 prevede la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di non effettuare fino al 100% l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche per l'esercizio in corso al 31.12.2023, vale a dire, per i soggetti "solari", relativamente ai bilanci 2023.

Continuano a essere previsti l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.

Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.

Napoli Piazza della Repubblica, 2 **Roma** Via di Porta Pinciana, 6

Milano Via Morigi, 13



4. Divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie - proroga

Con l'art. 3 co. 2 viene confermato, anche per l'anno 2023, il divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie rese verso persone fisiche

Tale divieto riguarda:

- i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
- i soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018, che richiama il citato art. 10-bis del DL 119/2018).

5. Invio dei dati al Sistema tessera sanitaria

Per effetto dell'art. 3 co. 3 la decorrenza dell'obbligo di adempiere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, da parte dei soggetti che ne sono tenuti (farmacie, parafarmacie, ecc.), viene ulteriormente posticipata dall'1.1.2023 all'1.1.2024.

6. Contributo per le colonnine di ricarica - proroga al 2024

L'art. 12 co. 3 del DL 198/2022 ha esteso alle annualità 2023 e 2024 il contributo per l'acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, di cui all'art. 2 co. 1 lett. f-bis) del DPCM 6.4.2022. Il contributo è riconosciuto (fino ad esaurimento delle risorse disponibili) in misura pari all'80% del prezzo di acquisto e posa in opera dell'infrastruttura di ricarica, nel limite massimo di:

- 1.500,00 euro per persona fisica richiedente;
- 8.000,00 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.

7. Cinque per mille dell'Irpef per le Onlus

Al fine di coordinare l'ambito dei potenziali beneficiari del cinque per mille dell'IRPEF con la definitiva attuazione della parte fiscale della riforma del Terzo settore, con l'art. 9 co. 4 viene

NapoliRomaMilanoPiazza della Repubblica, 2Via di Porta Pinciana, 6Via Morigi, 13



estesa anche per il 2023 la possibilità per gli enti con la qualifica di ONLUS di essere destinatari del beneficio con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato.

Per gli enti dotati di tale qualifica, le disposizioni dell'art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 111/2017, che riconoscono quali beneficiari del contributo del cinque per mille, gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS, hanno effetto a decorrere dal terzo (anziché dal secondo) anno successivo a quello di operatività del registro medesimo (intervenuta il 23.11.2021).

8. Proroga della decorrenza per la riforma dello sport

Slitta al 1° luglio 2023 l'entrata in vigore della riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, prevista per il 1° gennaio 2023.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 21 febbraio 2023

Dott. Fabrizio Fiorentino

fabriziofiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

Napoli Piazza della Repubblica, 2 **Roma** Via di Porta Pinciana, 6

Milano Via Morigi, 13

email: info@fiorentinoassociati.it website: www.fiorentinoassociati.it



Fiorentino Associati sostiene

www.associazionedo.no.it





95033380635

Destinare il tuo 5 x 1000 non costa niente, ti basta inserire il nostro codice fiscale e firmare nello spazio "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale,..." della tua dichiarazione dei redditi Unico, 730, o CUD.



5

Napoli Piazza della Repubblica, 2 Roma

Via di Porta Pinciana, 6

Milano

Via Morigi, 13

website: www.fiorentinoassociati.it